



## **POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(Ai sensi dell'art. 125 *ter* del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998 e  
dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14.5.1999)

**PARTE STRAORDINARIA: PUNTO 1**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE  
IL 20 Aprile 2012 ore 10,30**

## **Modifica degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A. al fine di adeguarlo alle previsioni del Regolamento Emittenti recentemente modificate dalla Consob con delibera n. 18098 dell' 8 febbraio 2012.

L'integrazione del testo regolamentare, che introduce il Capo I *bis*, art. 144 *undecies.1*, è stata emanata in attuazione delle deleghe contenute negli artt. 147 *ter*, comma 1 *ter*, e 148, comma 1 *bis*, del T.U.F., come modificati dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra generi nella composizione e nomina degli organi sociali delle società quotate (cc.dd. "quote rosa").

Analogamente a quanto avvenuto in diversi ordinamenti europei, quindi, sono state introdotte anche in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate (nonché delle società a controllo pubblico). I nuovi commi 1 *ter* dell'art. 147 *ter* e 1 *bis* dell'art. 148 del T.U.F. impongono il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Il legislatore ha previsto una gradualità nell'applicazione della quota di genere stabilendo che al primo rinnovo la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli organi sociali. Il criterio di riparto stabilito dalla legge trova applicazione per tre mandati.

La legge introduce, infine, un sistema sanzionatorio articolato e progressivo. Laddove la composizione dell'organo risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto, la Consob diffida la società affinché si adegui alle prescrizioni normative entro il termine massimo di quattro mesi. In caso di inottemperanza, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria e stabilisce un nuovo termine di tre mesi entro il quale la società è tenuta ad adeguare la composizione dei propri organi. Qualora entro tale termine il criterio di riparto non sia ancora rispettato, i componenti eletti decadono dalla carica. La legge, infine, attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

E' in attuazione di tali deleghe, appunto, che la Consob ha proceduto ad inserire nel regolamento emittenti il Capo I *bis* ("*Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo*") che contiene l'art. 144 *undecies.1* (Equilibrio tra i generi). Il primo comma dell'articolo garantisce il rispetto della previsione del T.U.F. in materia di equilibrio tra i generi e ne prevede l'applicazione per tre mandati consecutivi. Il secondo comma tratta delle previsioni statutarie delle società quotate in relazione alle modalità di formazione delle liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di riparto tra generi. Il terzo comma prescrive il criterio di arrotondamento per eccesso nel caso il riparto non dia luogo a un numero intero. Il quarto ed ultimo comma, infine, indica i termini e le modalità per l'applicazione, in caso di inottemperanza, delle sanzioni da parte della Consob.

In relazione a ciò, il Consiglio propone all'assemblea le seguenti modifiche, precisando che nessuna di esse comporta la ricorrenza del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

### **Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Alla luce delle modifiche normative e regolamentari sopra descritte si propone di adeguare lo Statuto prevedendo l'obbligo di rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nelle liste depositate per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché la previsione dei criteri di individuazione dei singoli componenti degli organi da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni e le modalità di sostituzione di quelli venuti a cessare in corso di mandato.

L'obbligo di rispetto del criterio di equilibrio tra i generi riguarderà soltanto le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3.

## Numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Essendo previsto un arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, con l'occasione si ritiene opportuno modificare il numero di massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione aumentandolo da 9 a 15.

## Organi di controllo

Vista la corposità dell'art. 22, aumentata anche in seguito alle ulteriori modifiche proposte, si ritiene opportuno modificare la suddivisione in commi del predetto articolo.

\* \* \*

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso siete invitati

- ad approvare le modifiche agli articoli 14 e 22 dello Statuto di Poligrafica S. Faustino S.p.A. come di seguito indicato:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
Articolo 14) 1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri. 2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.	Articolo 14) 1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a <del>nove</del> <b>quindici</b> membri. 2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati. <b>Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.</b> <b>Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione</b>

<p>Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i curricula professionali e personali dei candidati,</li> <li>- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.</li> </ul> <p>La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.</p> <p>4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.</p> <p>Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i</p>	<p>successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.</p> <p>Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i curricula professionali e personali dei candidati,</li> <li>- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.</li> </ul> <p>La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p>
---	---

<p>quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.</p> <p>5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.</p> <p>Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.</p> <p>6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una</p>	<p>3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.</p> <p>4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.</p> <p><b>4 bis Qualora il criterio di riparto dei generi non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011 gli appartenenti al genere meno rappresentato che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.</b></p> <p><b>Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da riservare al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</b></p> <p>5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.</p> <p>Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di</p>
--	--

<p>percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.</p> <p>8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.</p> <p>9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p>	<p>sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.</p> <p>6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.</p> <p>8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.</p> <p>9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile- <b>nel rispetto, comunque, dei criteri per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011.</b></p>
--	---

ORGANI DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE	ORGANI DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE
<p>Articolo 22)</p> <p>1. Sono organi di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;</li> <li>- una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.</li> </ul> <p>2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza - è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.</p> <p>4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;</li> <li>- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</li> </ul> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli</p>	<p>Articolo 22)</p> <p>1. Sono organi di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;</li> <li>- una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.</li> </ul> <p>2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza - è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.</p> <p>4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore <del>ai</del> sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;</li> <li>- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</li> </ul> <p><b>4 bis. Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.</b></p> <p><b>Per il primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.</b></p> <p>5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un</p>

<p>incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob;</li> <li>- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;</li> <li>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</li> </ul> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale</p>	<p>medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>6. Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob;</li> <li>- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;</li> <li>- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria</li> </ul>
--	---



<p>data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.</p> <p>Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea</p>	<p>responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.</p> <p>7. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Qualora il criterio di riparto dei generi di cui alla Legge 120/2011 non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge, gli appartenenti al genere meno rappresentato inseriti nella lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.</p> <p>Se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da eleggere appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero</p>
---	--

<p>provvederà con votazione a maggioranza relativa.</p> <p>5. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.</p> <p>I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>	<p>di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>8. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</li> <li>- Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa.</li> </ul> <p>La sostituzione deve avvenire nel rispetto, comunque, dei criteri di cui alla Legge 120/2011 per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivi ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge.</p> <p>59. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.</p> <p>I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.</p>
---	---

- a conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto presso il Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali

per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Castrezzato, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Alberto Frigoli*